



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**76/2014**  
**Maggio/15/2014 (\*)**  
**Napoli 29 Maggio 2014**

**Nelle Associazioni Sportive senza scopo di lucro deve essere evidente l'obiettivo di promozione sportiva per poter fruire dei benefici fiscali. Dalla CTP di Firenze l'ennesima conferma: la regolarità dello statuto e l'iscrizione al Registro CONI non sono sufficienti.**

La recente sentenza della CTP di Firenze, n° 579 della V sezione depositata il 5 maggio 2014, ha alimentato quel (granitico) filone giurisprudenziale per effetto del quale **“la sola regolarità dello statuto e l'iscrizione al Registro del CONI come ASD non sono sufficienti per poter beneficiare degli sgravi fiscali previsti per le Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”**.

Il caso esaminato dai Giudici tributari fiorentini concerneva, in realtà, una palestra, la cui attività – tenuto conto delle modalità di erogazione dei servizi e dell'ammontare delle tariffe applicate – non si differenziava, sotto alcun aspetto, dall'attività svolta da qualsiasi altra palestra gestita in forma individuale o societaria.

*Ergo*, il principio giuridico sancito e qui riportato è applicabile a tutte le fattispecie in essa sussumibili.

Il *casus belli* ha tratto origine da un accesso ispettivo dell'Agenzia delle Entrate, all'esito del quale veniva emanato nei confronti del soggetto ispezionato (*id*: un circolo sportivo) un avviso di accertamento ai fini delle

imposte dirette e dell'Iva, per un biennio di imposta, con il quale si disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica (ASD) e, *ex adverso*, si affermava la natura di ente commerciale ex articoli 73 e 149 Tuir.

In sostanza, l'AdE riteneva non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa agevolativa di settore, costituita essenzialmente dalla legge 289/2002 (articolo 90), dal DI 72/2004 (articolo 4) e dal DI 136/2004 (articolo 7) e regolarmente iscritta al registro del CONI.

Instauratosi il contraddittorio in sede giudiziaria, i Giudici hanno rilevato che le disposizioni agevolative per le ASD individuano precisi requisiti, relativi sia al contenuto degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche sia all'iscrizione obbligatoria al Coni.

Sotto il primo profilo, in particolare, l'articolo 90 della legge 289/2002, prevede che lo statuto debba contenere:

- **la denominazione "associazione sportiva dilettantistica" (ASD);**
- **l'oggetto sociale coincidente con l'organizzazione e la promozione di attività sportive;**
- **norme interne ispirate a principi di democraticità assembleare e uguaglianza sociale.**

Nel caso analizzato, invece, mancavano tutti i requisiti elencati. Infatti, non era stata trovata alcuna menzione della sigla "Asd" o analoghe indicazioni nelle comunicazioni con il pubblico. La democraticità non era rispettata: essa si risolveva nella mera tenuta del libro delle assemblee dei soci, assemblee che si svolgevano con la partecipazione di soli sei soci (peraltro membri del consiglio direttivo) a fronte di circa quattrocento soci nominali. Inoltre, nei verbali stessi, i soci si limitavano ad approvare i rendiconti finanziari.

Né vi era finalità di promozione sportiva, poiché l'attività era incentrata in modo pressoché esclusivo sulla pratica del *fitness* (esercizio individuale, non di gruppo), tant'è che il circolo non organizzava mai gare, tornei o competizioni di carattere collettivo.

I volantini e poster pubblicitari, inoltre, proponevano una serie di pacchetti di abbonamento, differenziati in base a durata, con contenuto e frequenza di accesso sulla scorta di prezzi diversi, sinonimo proprio di un'attività commerciale. Ed ancora, dai questionari somministrati dai verificatori ai frequentatori del luogo, emergeva che gli stessi si auto-qualificavano come

"*clienti*", che non avevano mai partecipato ad attività organizzate dal circolo né ad assemblee.

Infine, nonostante l'affermazione di gratuità dell'attività prestata dagli addetti alla gestione, quali istruttori e *receptionist*, il tipo di attività, le conoscenze tecnico-professionali richieste, il tempo impiegato, lasciavano presumere che tale esercizio fosse svolto in maniera professionale e retribuita.

Per l'effetto, è stata statuita la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi, posta in essere dall'AdE, operata in conseguenza dell'attribuzione al circolo in questione della qualifica di *ente commerciale* emersa, nel caso di specie, da plurime evidenze.

La sentenza in commento rispecchia fedelmente quel filone giurisprudenziale secondo il quale **"gli enti associativi non godono di uno *status* di extra fiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto"** (cfr Cassazione 4148/2013, 15321/2002 e 16032/2005), con l'onere a carico dell'ente stesso di provare la sussistenza dei presupposti di fatto indispensabili per le agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**